

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (83) 606

Vol. 1983/0225

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(83) 606 def.

Bruxelles, il 17 ottobre 1983

Progetto di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità
di gestione di un contingente tariffario comunitario
per talune qualità di ferro-cromo
della sottovoce ex 73.02 E I
della tariffa doganale comune

(presentato dalla Commissione)



COM(83) 606 def.

RELAZIONE

1. I servizi della Commissione hanno esaminato le questioni connesse all'apertura, nel 1984, di un contingente tariffario comunitario per alcune qualità di ferro-cromo, in relazione al problema, sempre latente, dello sbocco della produzione comunitaria. Tale esame è stato effettuato nel corso di riunioni che hanno avuto luogo in particolare il 5 settembre 1983 con i produttori e consumatori ed il 13 settembre 1983 con gli esperti governativi interessati.
2. Dalle discussioni risulta :
 - a) che i produttori e consumatori sono fermamente risolti a mantenere nel 1984 gli accordi che avevano concluso e messo in applicazione in maniera soddisfacente nel 1983. Questa predisposizione giustifica la domanda, formulata nel corso di dette riunioni, volta ad aprire i contingenti tariffari per i prodotti in questione dal 1° gennaio 1984, invece che alla data del 1° aprile come era accaduto all'inizio dell'anno 1983.

A riguardo, la Commissione ritiene che il progetto di regolamento allegato è lo strumento che può, da una parte, facilitare la conclusione di detti accordi per il 1984 e, d'altra parte, permettere l'adozione in tempo utile dell'eventuale decisione del Consiglio.

Resta inteso che il progetto in questione dovrebbe essere ritirato qualora non potesse essere assicurato lo sbocco della produzione comunitaria;

- b) che la soluzione adottata nel 1983 - secondo la quale si sarebbero aperti contingenti tariffari per il ferro-cromo contenente 4% o più di carbonio e 6 % o più di carbonio doveva essere mantenuta per il 1984.
- c) che il fabbisogno di importazioni in provenienza da paesi terzi non preferenziali nel 1984 non poteva essere determinato allo stato attuale, nè globalmente nè separatamente per ciascuna delle qualità di ferro-cromo indicate al punto b). Le stime effettuate sulla base delle informazioni incomplete disponibili attualmente indicano tuttavia che

questo fabbisogno è inferiore a 10.000 tonnellate circa per il ferro-cromo contenente da 4 a 6% di carbonio e di 250.000 tonnellate circa per il ferro-cromo contenente più di 6% di carbonio.

3. Pertanto la Commissione ritiene che tenuto conto delle incertezze sui dati economici indispensabili e della necessità di garantire un'evoluzione parallela dello sbocco della produzione comunitaria e dell'approvvigionamento a condizioni favorevoli delle industrie utilizzatrici, convenga essere prudente nel fissare i volumi contingentali al fine di non turbare l'equilibrio del mercato.

In tale prospettiva la Commissione propone di aprire per il 1984 contingenti tariffari a dazio zero, i cui volumi provvisori, che coprono in realtà il fabbisogno dei primi mesi, cioè 3.000 e 115.000 tonnellate rispettivamente, potrebbero essere rivisti in corso di esercizio in funzione dell'evoluzione della situazione. Una revisione potrebbe già aver luogo in aprile in seno al gruppo "Economia tariffaria" per effettuare, tenuto conto della durata delle procedure di approvazione, un eventuale aumento a decorrere dal 1° luglio 1984.

4. Come è d'uso in questi casi, i volumi contingentali proposti sono stati divisi in due parti: la prima è ripartita tra gli Stati membri al pro rata delle loro importazioni prevedibili dai paesi terzi, la seconda, corrispondente al saldo di detto volume, costituisce una riserva comunitaria. La costituzione di tale riserva si giustifica ancor più nel presente caso poichè i volumi contingentali possono essere rivisti nel corso dell'anno, per adeguarsi meglio al fabbisogno reale delle industrie utilizzatrici e le quote iniziali non hanno potuto essere determinate con l'esattezza desiderata.

D'altra parte, il progetto di regolamento presentato dalla Commissione prevede all'articolo 6 la possibilità per gli Stati membri di limitare a talune destinazioni il beneficio dei contingenti tariffari in questione.

Progetto di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune qualità di ferro-cromo della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per talune qualità di ferro-cromo contenente in peso 4 % o più di carbonio o 6%

più di carbonio, la produ-

zione è, in misura variabile, insufficiente nella Comunità e che i produttori non possono soddisfare la totalità del fabbisogno delle industrie utilizzatrici; che quindi è nell'interesse della Comunità sospendere totalmente, per detto metallo, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune sino al 31 dicembre 1984, entro un nuovo contingente tariffario di volume adeguato; che, per non compromettere l'equilibrio del mercato di questa ferro-lega e assicurare un'evoluzione parallela dello smercio della produzione comunitaria e del soddisfacente approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, conviene fissare il volume contingente al livello provvisorio di **15.000** tonnellate per coprire il fabbisogno immediato di importazione dai paesi terzi; che, per gli stessi motivi, pare fondato operare una distinzione fra talune qualità di ferro-cromo e ripartire tra queste il volume contingente summenzionato; che, peraltro, conviene lasciare agli Stati membri la possibilità di autorizzare le imputazioni a detto volume soltanto a certe condizioni di destinazione;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni fino ad esaurimento di questi ultimi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari basato sulla ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detti contingenti tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calcolato, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi, durante un periodo di riferimento rappresentativo e secondo le prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che, trattandosi di contingenti tariffari comunitari autonomi destinati a coprire il fabbisogno di importazione che si manifesta nella Comunità, si può ammettere a titolo sperimentale che la ripartizione del volume contingente si effettui in funzione del fabbisogno provvisorio di importazioni da paesi terzi stimato per ciascuno degli Stati membri; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti, occorre suddividere in due parti i volumi contingenti, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori degli Stati membri, è opportuno fissare la prima parte di ogni contingente tariffario comunitario ad un livello relativamente alto, che, nella fattispecie, potrebbe ammontare ad oltre il 90 % dei volumi contingenti;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare della riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza di ciascuna riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti e informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente in uno degli Stati membri si rendesse disponibile una forte rimanenza di una delle quote iniziali, tale Stato deve trasferirne una percentuale considerevole alla riserva corrispondente, per evitare che una parte di uno dei contingenti comunitari rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e sino al 31 dicembre 1984 è aperto nella Comunità un contingente tariffario di 115 000 tonnellate per talune qualità di ferro-cromo della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.
2. Il volume del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è così ripartito :
 - a) 3 000 tonnellate di ferro-cromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio ;
 - b) 112 000 tonnellate di ferro-cromo contenente, in peso, il 6 % o più di carbonio.
3. Le importazioni dei prodotti in questione che beneficiano già dell'esenzione dal dazio doganale a titolo di un altro regime tariffario preferenziale non sono imputabili a questo contingente tariffario.
4. Nei limiti di questo contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale è totalmente sospeso. Nell'ambito del suddetto contingente la Repubblica ellenica applica dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni fissate in materia nell'atto di adesione del 1979.

Articolo 2

1. Una prima parte di ciascuno dei volumi indicati all'articolo 1, paragrafo 2, in ragione di 2 900 tonnellate per il contingente tariffario di cui alla lettera a) e 107 000 tonnellate per il contingente tariffario di cui alla lettera b), è suddivisa tra gli Stati membri ; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1984 corrispondono ai quantitativi seguenti :

a) per il ferro-cromo contenente, in peso, il 4 % o più di carbonio :

	<i>(in tonnellate)</i>
Benelux	1 500
Danimarca	5
Germania	100
Grecia	5
Francia	685
Irlanda	5
Italia	300
Regno Unito	300

b) per il ferro-cromo contenente, in peso, il 6 % o più di carbonio :

	<i>(in tonnellate)</i>
Benelux	4 925
Danimarca	5
Germania	58 745
Grecia	5
Francia	23 865
Irlanda	5
Italia	8 450
Regno Unito	11 000

2. Le seconde parti, rispettivamente di 100 tonnellate e 5 000 tonnellate, costituiscono le riserve.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali degli Stati membri quale è fissata all'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa quota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.
2. Se, dopo aver esaurito una delle quote iniziali, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale.
3. Se, dopo aver esaurito una delle seconde quote, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento delle riserve.

4. In deroga dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischiano di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1984.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, entro il 1° novembre 1984, la parte non utilizzata delle loro quote iniziali che eccede il 20 % del quantitativo iniziale alla

data del 15 ottobre 1984. Essi possono trasferire una parte superiore se si hanno motivi di ritenere che essa rischi di rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° novembre 1984, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 ottobre 1984 incluso e imputate ai contingenti comunitari, nonché, se del caso, la parte delle loro quote iniziali che essi trasferiscono alla riserva corrispondente.

Articolo 6

Gli Stati membri possono limitare a determinate destinazioni la possibilità di effettuare imputazioni alle loro quote dei prodotti in questione. In tal caso l'utilizzazione alla destinazione particolare prescritta è controllata applicando le disposizioni comunitarie vigenti in materia.

Articolo 7

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento delle riserve.

Entro il 5 novembre 1984 essa informa gli Stati membri dell'entità delle riserve dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce una delle riserve sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal

fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alle proprie parti cumulate dei contingenti tariffari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è constatato sulla base delle importazioni dei prodotti in questione presentate in dogana e accompagnate da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 9

Gli Stati membri informano la Commissione, dietro sua domanda, delle importazioni effettivamente imputate alle loro quote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente